

# **AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA**

**G.B. CHIMELLI**

PROVINCIA DI TRENTO

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**N. 2 DD. 08/01/2015**

Oggetto: affido alle ditte individuali Andreatta Sergio (CIG Z6D12A4CC1) e Ferramenta Frisanco (CIG ZCB12A4C99) di Frisanco Sergio e C., entrambe con sede in Pergine Valsugana, della fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria degli immobili e dei mobili, in comodato di ASIF CHIMELLI – anno 2015.

### **IL DIRETTORE**

Rilevato che per l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione ordinaria dei mobili e degli immobili in comodato ad ASIF CHIMELLI ci si avvale, di norma, di materiale acquistato presso la ditta Andreatta Sergio, con sede in via C. Battisti n. 5 e Ferramenta Frisanco di Frisanco Gino e C con sede in Via Spiaz dele Oche n. 33;

osservato che le spese per l'acquisto di tale materiale sono a carico di ASIF CHIMELLI;

ritenuto opportuno proseguire la collaborazione con le citate ditte in quanto disponibili a fornire anche quantità minime di materiale e comunque facilmente raggiungibili dal manutentore incaricato, con complessiva economicità di atti e procedure;

valutato quindi opportuno affidare anche per il 2015 alle due citate ditte la fornitura di materiale vario per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dei mobili ed immobili in comodato ad ASIF CHIMELLI;

considerato che il valore dei contratti, per il periodo previsto, sulla base dei consumi dello scorso anno può essere stimato indicativamente in € 2.000,00 oltre IVA per la ditta Ferramenta Frisanco in € 2.500,00 oltre IVA per la ditta Andreatta Sergio;

osservato che la fatturazione dovrà essere effettuata tenendo distinti i beni acquistati per ciascun immobile mantenuto;

richiamato l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 in base al quale sussiste l'obbligo per la pubblica amministrazione di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a;

riscontrato che tra le categorie di beni/servizi presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione il servizio rispondente all'esigenza individuata da parte di questa amministrazione non è presente;

rilevato che per tale contratto non esiste rischio di interferenza fra la stazione appaltante e l'appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008, per cui il costo della sicurezza viene valutato pari a 0 (zero);

osservato che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità contributiva, l'idoneità tecnica e la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

richiamato il D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 2 comma 3 ai sensi del quale "*Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice ..... nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice*";

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

## **D E T E R M I N A**

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, per l'anno 2015 alle ditte Andreatta Sergio, con sede in via C. Battisti n. 5, Partita IVA 00459940227 e Ferramenta Frisanco di Frisanco Gino e

C con sede in Via Spiaz dele Oche n. 33, Partita IVA 00210060224 la fornitura di materiale vario per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dei mobili e degli immobili in comodato ad ASIF CHIMELLI;

- di dare atto che con l'affido le ditte fornitrici assumono, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbligano:
  - a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
  - ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che con l'affido le ditte fornitrici assumono, a pena di risoluzione del rapporto in caso di violazione, gli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
- di dare atto che la spesa, può essere stimata in via presuntiva e di massima in € 2.000,00 oltre IVA per la ditta Ferramenta Frisanco in € 2.500,00 oltre IVA per la ditta Andreatta Sergio e che la stessa sarà imputata sui corrispondenti conti di competenza dei budget 2015, 2016 e 2017.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 73



**IL DIRETTORE**  
**- dott.ssa Francesca Parolari -**